

Ai Comuni/Ambiti Territoriali Sociali — Soggetti Attuatori del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1.3 — Sub Investimento 1.3.1

Oggetto: Linea Guida per le modifiche Piano Finanziario - Linea di investimento 1.3.1 Housing First

In relazione alla possibilità di apportare modifiche al Piano Finanziario dei progetti relativi alla linea di investimento PNRR Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", - Investimento 1.3 – **Sub investimento 1.3.1 Housing first**, si evidenzia quanto segue.

Premesso che

- I. Ai sensi dell'Avviso n. 1/2022, art. 9, sono considerate ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi, le spese sostenute in osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, inclusi il codice degli Enti del Terzo Settore e la disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto ammissibile a valere sui fondi SIE/PON salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa PNRR e dalle relative disposizioni attuative e disposto nel presente Avviso.
- II. Le spese ammissibili sono specificamente elencate all'art. 9, co. 3., Avviso n. 1/2022, che ammette, altresì, la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento, a patto che ciò non configuri la fattispecie di un doppio finanziamento.

III. Non sono ammissibili:

a. i costi relativi all'espletamento delle funzioni ordinarie delle strutture amministrative interne delle Amministrazioni titolari di interventi cui vengono affidati compiti connessi con attivazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR, essendo tali costi correntemente sostenuti dagli enti, ovvero connessi con il loro funzionamento ordinario e, in quanto tali, devono essere posti a carico dei bilanci delle singole Amministrazioni;

b. le spese che infrangono il divieto del doppio finanziamento, ossia che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura (Nota di chiarimento del MEF sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21);



c. restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende e penali, nonché per eventuali contenziosi, varianti, modifiche e variazioni non legittime, non conformi alle previsioni normative e comunque non sottoposte a parere preventivo del Ministero;

d. le spese per le attività di assistenza tecnica relative alle azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva del PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolatori prescritti; come previsto dall'articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, fanno parte di questa categoria le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare, studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholder, spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni;

e. i costi del personale fatta eccezione di quello temporaneo ed aggiuntivo necessario all'attuazione del progetto in linea con quanto disposto dalla Circolare RGS n. 4/2022. Si precisa inoltre che a seguito delle indicazioni fornite con nota prot. n. 233161 del 4 ottobre 2022, dal Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Servizio centrale per il PNRR, concernenti il limite del 10% delle spese per il personale (ai sensi della Circolare RGS 4 del 18 gennaio 2022) per la misura 1.3.1 il limite percentuale indicato riguarda solamente la componente infrastrutturale (componente investimento) dei progetti finanziati (ad esempio nel caso di reclutamento di personale per incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria; collaudo tecnico-amministrativo).

Pertanto, nel caso in cui la spesa del personale nell'ambito della componente gestionale abbia superato il limite del 10% tale sforamento è ammissibile, mentre non è ammissibile un analogo sforamento se le spese di personale riguardano la componente investimento.

- IV. In coerenza con la tabella di cui all'Avviso n. 1/2022 (pag. 32), il Piano finanziario dei progetti relativi alla Linea di investimento 1.3.1 Housing First si compone dell'azione "Assistenza alloggiativa temporanea", suddivisa nelle seguenti sotto-azioni (devono necessariamente essere presenti le attività A1 e A2, mentre l'attività A3 deve essere presente solo laddove prevista nell'ambito di un intervento integrato con la linea di sub-investimento 1.1.3):
 - **A.1** Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first)
 - **A.2** Sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali e lavoro di comunità
 - **A.3** Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3
 - **A.4** Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l'affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati.



- V. Le spese per il finanziamento delle Attività suindicate vanno imputate alle voci di costo elencate all'art. 9, co. 3, Avviso n. 1/2022:
 - appalti di servizi e forniture,
 - spese relative alla costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti (pubblici o privati);
 - pubblicazione bandi di gara,
 - oneri connessi agli accordi/convenzioni con Enti del Terzo Settore,
 - spese per assunzione di persone e per acquisizione di esperti esterni,
 - altre spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto.
- VI. Secondo le indicazioni precedentemente rese dalla scrivente Amministrazione agli ATS:
 - l'importo totale valorizzato nel Piano Finanziario non può eccedere la somma totale richiesta ed approvata all'atto dell'adesione al bando;
 - l'IVA rientra nell'importo complessivo ammesso a finanziamento ed il relativo campo "di cui IVA" va necessariamente valorizzato, anche se con importo pari a € 0; l'importo massimo imputabile è del 22%;
 - il Piano Finanziario, seguendo la stessa struttura di quello inserito nella piattaforma Multifondo, deve riportare le azioni indicate precedentemente al punto IV. L'Unità di Missione per l'Attuazione del PNRR (di seguito "UdM") fornirà le istruzioni operative per correlare le voci di costo alle categorie voci di costo previste nel sistema REGIS;
 - la dimensione finanziaria dei progetti della Linea di investimento 1.3.1 Housing first deve rispettare i limiti massimi previsti dal D.D. 450 del 9.12.2021 e confermati dall'art.8, comma 6 dell'Avviso 1/2022 pari a 500.000 euro per i costi di investimento e 210.000 euro per i costi di gestione;
 - non sono ammissibili richieste di rimodulazioni del piano finanziario che comportino una flessibilità tra la componente investimento e la componente gestione tale da superare i limiti massimi previsti ovvero 500.000 euro per i costi di investimento e 210.000 euro per i costi di gestione. Le rimodulazioni finanziarie potranno quindi riguardare anche flessibilità tra componente di investimento o di gestione solo nel caso in cui non sia stato ammesso a finanziamento l'intero importo previsto per le 2 componenti. A titolo esemplificativo se un ATS ha avuto approvato un progetto con costi di gestione pari a 210.000 euro e costi di investimento pari a 460.000 potrebbe ottenere una autorizzazione a rimodulare i costi a condizione che non vengano superati i massimali previsti in 210.000 euro per i costi di gestione e 500.000 euro per i costi di investimento; nel caso specifico potrebbe rimodulare il piano finanziario portando i costi di gestione a 170.000 e i costi di investimento a 500.000 euro.

Ai sensi del co. 2 art. 16 avviso 1/2022, in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che le modifiche possono essere effettuate nel rispetto delle seguenti linee guida:

1. ogni ATS è invitato a ridurre al minimo il numero di richieste di modifica/variazione come indicato all'Art. 16 dell'avviso 1/2022 dove si precisa che "in accordo con le linee guida del PNRR



e al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento".

Non sono previste modifiche al target dei beneficiari indicati nel progetto approvato e convenzionato, dal momento che eventuali riduzioni potrebbero inficiare il raggiungimento del target complessivo nazionale fissato nella risoluzione del Consiglio del 13 Luglio 2021. Per l'individuazione dei beneficiari del progetto si dovrà fare riferimento alle categorie operative della classificazione ETHOS così come indicate **Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia**, sottoscritte nel novembre 2015 in Conferenza Unificata Stato Regioni e alla definizione di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora prevista dall'art.5 del Decreto Interministeriale 18 maggio 2028 di approvazione del primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018-2020

Per la Linea di investimento 1.3.1 il target prevede che i Comuni mettano a disposizione appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi per un minimo di 6 mesi come previsto dalla Risoluzione del Consiglio del 13 luglio 2021. Inoltre, devono essere attuati progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia in modo da attuare programmi di sviluppo personale e aiutare le persone a raggiungere un maggior livello di autonomia, anche fornendo formazione e altri servizi volti a migliorare l'occupabilità. Ai fini del raggiungimento del target è infatti rilevante che le persone siano anche state prese in carico per almeno 6 mesi. Nello specifico per nozione di presa in carico si deve fare riferimento a quanto specificatamente indicato nelle citate Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, sottoscritte nel novembre 2015 in Conferenza Unificata Stato Regioni e riportate esplicitamente nell'Avviso 1 del 5 febbraio 2022 quale documento di indirizzo per la formulazione delle proposte progettuali presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali. Nello specifico si indica il capitolo 2.7 delle citate Linee di Indirizzo quale passaggio utile per la definizione della presa in carico come funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia.

2. ogni modifica al piano finanziario effettuata tra sotto azioni¹ (A1, A2, A3, A4) o tra le voci di costo di una singola sotto azione, nell'ambito della relativa componente (investimento o gestione), inclusa anche l'eventuale cancellazione² o sostituzione delle sole sotto azioni A3 e A4 (si conferma che devono essere presenti obbligatoriamente le attività A1 e A2, mentre le attività A3 devono essere presenti solo laddove previste nell'ambito di un intervento integrato con la linea di attività 1.1.3) che superi il 15% dell'importo massimo della relativa componente, dovrà essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla "D.G. Povertà" e autorizzata dalla "D.G. Povertà" in accordo con l'U.d.M; le richieste di modifica dovranno essere

¹ Le sotto azioni si intendono modificate quando si modifica una loro componente: voce di costo, unità, costo unitario

² L'eventuale cancellazione di una delle sotto azioni A3 e/o A4 potrà comportare in fase di rendicontazione una diminuzione della spesa complessiva del progetto



supportate da idonee motivazioni e non dovranno comunque comportare sostanziali modifiche del progetto approvato e convenzionato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando i seguenti format:

- Richiesta/comunicazione modifiche/variazioni (Allegato 1)
- Modifica piano finanziario (Allegato 2)

In REGIS/ Quadro Economico andranno inseriti i seguenti allegati:

- Allegato 1_ Richiesta/comunicazione modifiche/variazioni
- Allegato 2_ Piano finanziario
- Autorizzazione MLPS

In **REGIS** andrà aggiornato il **Piano dei Costi** con il nuovo piano finanziario modificato **Piano Finanziario (Allegato 2)**

3. ogni modifica relativa al cronoprogramma deve essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla "D.G. Povertà" e autorizzata dalla "D.G. Povertà" in accordo con l'"U.d.M." e comunque non potrà comportare la conclusione delle attività progettuali oltre il termine del 31 Marzo 2026 utile al raggiungimento del target dei beneficiari indicato nel progetto, che nel caso specifico, richiede di fornire un alloggio agli stessi beneficiari del progetto per almeno 6 mesi entro il termine citato del 31 marzo 2026. Il MLPS si riserva di richiedere informazioni circa eventuali modifiche del cronoprogramma che possano comportare ripercussioni sul raggiungimento del target nella tempistica precedentemente indicata; nel caso non fossero fornite idonee giustificazioni la richiesta di modifica del cronoprogramma potrebbe non essere approvata.

La richiesta può essere effettuata utilizzando i seguenti format:

- Richiesta/comunicazione modifiche/variazioni (Allegato 1)
- Cronoprogramma (Allegato 3).

In REGIS/Servizi per oggetto/lista allegati andranno inseriti i seguenti allegati:

- Allegato 1_ Richiesta/comunicazione modifiche/variazioni
- Allegato 3_ Cronoprogramma
- Autorizzazione MLPS
- 4. Ogni possibile modifica che comporti il cambio dell'immobile dedicato alla realizzazione delle attività progettuali o il numero degli alloggi rispetto a quanto previsto nel progetto approvato e convenzionato, dovrà essere preventivamente e tempestivamente comunicata alla "D.G. Povertà" e autorizzata dalla "D.G. Povertà" in accordo con l'U.d.M; non potrà, comunque, essere autorizzata una modifica degli immobili destinati alla realizzazione delle attività progettuali che, comportando una riduzione dell'offerta alloggiativa rispetto a quanto approvato e convenzionato,



non sia sufficientemente motivata e che non sia coerente con le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia del 5 novembre 2015 (in particolare per quanto riguarda le progettualità basate su Housing First) o che non assicuri il raggiungimento del target dei beneficiari secondo le modalità previste nel progetto approvato e convenzionato³.

La richiesta può essere effettuata utilizzando i seguenti format:

- Richiesta/comunicazione modifiche/variazioni (Allegato 1)
- 5. Ogni modifica al piano finanziario effettuata tra sotto-azioni (A1, A2, A3, A4) o tra le voci di costo di una singola sotto-azione, nell'ambito della relativa componente (investimento o gestione) che non superi il 15% dell'importo massimo della relativa componente, deve essere tempestivamente comunicata alla "D.G. Povertà"; il MLPS potrà richiedere ulteriore supplemento istruttorio nel caso in cui le modifiche effettuate possano determinare difformità rispetto agli indirizzi progettuali contenuti nell'Avviso 1.

La richiesta può essere effettuata utilizzando i seguenti format:

- Richiesta/comunicazione modifiche/variazioni (Allegato 1)
- Piano Finanziario (Allegato 2)

In REGIS/ Quadro Economico andranno inseriti i seguenti allegati:

Allegato 1_ Richiesta/comunicazione modifiche/variazioni

Allegato 2_ Piano finanziario

In REGIS andrà aggiornato il Piano dei Costi con il nuovo piano finanziario modificato

- VII. Qualora le modifiche comportassero sia la richiesta di autorizzazione che la mera comunicazione, la richiesta di autorizzazione assorbirà la mera comunicazione. In questo caso le diverse modifiche possono confluire nello stesso allegato.
- VIII. Le richieste vanno inviate al seguente indirizzo mail della Direzione Generale per la Lotta alla Povertà e per la programmazione sociale:

pnrr@lavoro.gov.it

Indicando nell'oggetto:

Denominazione ATS – CUP progetto – PNRR M5C2 1.3.1 Housing First – richiesta/comunicazione modifica/variazione

Esempio: Ravenna – CUP 12354444 – PNRR M5C2 1.3.1 Housing First – richiesta/comunicazione modifica/variazione

³ L'eventuale riduzione degli immobili potrà comportare in fase di rendicontazione una diminuzione della spesa complessiva del progetto.



IX. Allegati

Allegato 1_ Richiesta/comunicazione modifiche/variazioni Allegato 2_ Piano finanziario Allegato 3_Cronoprogramma

Roma, il _____

Il Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la Programmazione sociale Paolo Onelli

La Responsabile dell'Unità di missione per il Coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR Marianna D'Angelo